MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Art. 7

Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro

All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Versione in vigore dal 13 settembre 2014, non più in vigore dal 11 novembre 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Capo	II — Procedura di negoziazione assistita da ... avvocati
Sezione	I — Della procedura di negoziazione assistita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-degiurisdizionalizzazione-ed-altri-interventi-per/art-7-conciliazione-avente-per-oggetto-diritti-del-prestatore-di-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it